

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 25 febbraio 2014

**Plenaria**

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Maurizio Gasparri***  
(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE riferisce sull'affare assegnato in titolo, evidenziando preliminarmente che in data 14 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione relativa alla costituzione del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzione, promosso dal Tribunale ordinario di Roma – Sezione I civile nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile R.G. 84880/2009, pendente nei confronti del senatore Gasparri, dovessero ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10-17 dicembre 2013, n. 317, e notificato al Senato il 14 febbraio 2014.

Si ricorda che la fattispecie in esame inerisce ad un procedimento civile avviato dal giornalista Marco Travaglio a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal senatore Gasparri durante alcune trasmissioni televisive e ad alcune agenzie di stampa tra il settembre e l'ottobre del 2009. In particolare il giornalista ha ritenuto lesive della sua onorabilità le affermazioni

concernenti il presunto pagamento, da parte di un condannato per mafia, di una vacanza che egli avrebbe trascorso in Sicilia.

Rispetto al Doc. IV-ter, n. 30-A (oggetto del presente conflitto di attribuzione), nella scorsa legislatura – nel corso dell’*iter* presso la Giunta – sono emerse nel dibattito due tesi interpretative contrapposte. La prima delle due tesi, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, era volta a sottolineare la non configurabilità nel caso di specie della prerogativa dell’insindacabilità, per mancanza di nesso funzionale tra le dichiarazioni (rese *extra moenia*) oggetto del procedimento civile in questione e l’attività parlamentare del senatore Gasparri.

La seconda tesi, emersa anch’essa nel corso del dibattito, era volta a profilare la sussistenza della prerogativa dell’insindacabilità anche nei casi riconducibili all’esercizio *extra moenia*, da parte di un parlamentare, del diritto di critica politica avulso, sul piano funzionale, dalle attività parlamentari svolte in sede istituzionale. Tale seconda tesi auspicava un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione» (come si legge testualmente nel Doc IV-ter, n. 30-A). La Giunta in tale occasione aveva optato per tale seconda tesi e l’Assemblea aveva poi approvato tale proposta.

Nella scorsa legislatura tale impostazione è stata sostanzialmente recepita, oltre che nel procedimento in questione, anche con riferimento ad una serie di altri atti, ossia: Doc. IV-ter, n. 2-A (senatore Iannuzzi), n. 6-A (senatore Iannuzzi), n. 7-A (senatore Iannuzzi), n. 11-A (senatore Storace), n. 12-A (senatore Stracquadanio), n. 14-A (senatore Iannuzzi), n. 16-A (senatore Vaccari), n. 20-A (senatore Pedica), n. 21-A (senatore Ciarrapico), n. 22-A (senatore Ciarrapico), n. 24-A (senatore Guzzanti), n. 28-A (senatore Ciarrapico), n. 29-A (senatore Iannuzzi).

La disamina della «giurisprudenza» parlamentare evidenzia per le dichiarazioni rese *extra moenia* una palese evoluzione interpretativa del concetto di nesso funzionale di cui alla legge n. 140 del 2003, nella prospettiva più volte richiamata dalla Giunta nel corso della XVI legislatura.

Alla luce di tale ricostruzione, si propone che la Giunta riferisca all’Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CASSON (PD), pur comprendendo la logica della proposta avanzata dal Presidente relatore, ricorda che il Doc. IV-ter, n. 30-A, oggetto del presente conflitto di attribuzione, fu discusso da parte della Giunta nella scorsa legislatura. In quella circostanza, ritenne che le dichiarazioni rilasciate dal senatore Gasparri non potessero essere coperte dalla garanzia della insindacabilità: infatti, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, non poteva essere configurata la prerogativa dell’insindacabilità in mancanza di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *ex-*

*tra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e l'attività parlamentare del senatore Gasparri. Tale tesi, purtroppo, si rivelò minoritaria sia davanti alla Giunta sia nel successivo esame da parte dell'Assemblea.

Anche alla luce di quanto avvenuto nel passato, reputa inutile che il Senato si costituisca ora in giudizio nell'ambito di un procedimento nel quale verrà presumibilmente sconfitto. Per tali ragioni, preannuncia la propria contrarietà alla proposta relativa alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione, sottolineando altresì che, anche al fine di ridurre le spese, sarebbe opportuno che, nell'eventualità in cui il Senato si costituisse, esso possa avvalersi di personale interno, dotato dei necessari requisiti, senza affidarsi ad avvocati appartenenti al libero foro.

Ad avviso del senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) la costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione rappresenta un atto doveroso, indipendentemente dal giudizio che si può esprimere sulla deliberazione resa nella scorsa legislatura in merito al Doc. IV-ter, n. 30-A. Tra l'altro, la costituzione in giudizio del Senato rappresenterebbe un atto del tutto coerente con l'indirizzo, di recente assunto dal Presidente del Senato, nonostante il parere contrario del Consiglio di Presidenza, in ordine alla costituzione del Senato stesso come parte civile in un procedimento penale.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni appena espresse dal senatore Malan, ritenendo necessaria la costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione, soprattutto per salvaguardare l'istituzione in sé.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) osserva che la costituzione in giudizio del Senato rappresenta un atto conseguente, necessario e dovuto.

Secondo il senatore BUCCARELLA (*M5S*) occorrerebbe preliminarmente chiedersi quale sia la posizione che nel merito il Senato dovrebbe prospettare, qualora costituito nel conflitto di attribuzione. Infatti, la propria parte politica esprimerebbe una valutazione negativa se, tramite la costituzione in giudizio, il Senato difendesse la deliberazione assunta nella scorsa legislatura, volta a riconoscere la prerogativa della insindacabilità in ordine alle dichiarazioni rese dal senatore Gasparri. Anche per questa ragione, tenuto conto altresì della quasi certa soccombenza dello stesso Senato nel conflitto di attribuzione, si unisce alle valutazioni già richiamate dal senatore Casson.

Il senatore CUCCA (*PD*) rileva che, a suo avviso, il problema delle spese di giudizio non appare pertinente in questa sede, né si può preventivamente conoscere quale linea difensiva intenderà sposare il Senato, qualora costituito in giudizio nel conflitto di attribuzione.

Nel reputare, quindi, ragionevole la proposta avanzata dal Presidente relatore, chiede, tuttavia, una breve sospensione della seduta allo scopo di svolgere un ulteriore approfondimento sulle questioni emerse.

*La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,35.*

Il senatore CUCCA (PD), nel ribadire che la propria parte politica è favorevole alla proposta avanzata dal Presidente relatore, ritiene utile sottolineare che il Senato, costituitosi in giudizio, possa avvalersi nella difesa di personale interno, dotato dei necessari requisiti, senza ricorrere, quindi, ad avvocati appartenenti al libero foro.

Il senatore CASSON (PD) tiene a precisare che, quanto da ultimo rilevato dal senatore Cucca, possiede anche un fondamento di carattere istituzionale vista l'autonomia costituzionalmente riconosciuta al Senato della Repubblica e all'impossibilità che esso possa essere difeso tramite l'Avvocatura dello Stato che si trova in un'evidente situazione di conflitto di interesse.

Anche per questa ragione, pertanto, il Senato, per difendere le proprie ragioni in ogni sede, compresa quella giurisdizionale, dovrebbe avvalersi di personale appartenente alla sua Amministrazione, dotato dei necessari requisiti.

Il PRESIDENTE sottolinea come le considerazioni poste tanto dal senatore Cucca quanto dal senatore Casson rappresentano un'indicazione ed una sollecitazione del tutto auspicabili.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Presidente, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.

***(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 37011/10 RGNR – n. 7698/11 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 ottobre 2013 e proseguito nelle sedute del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013 e del 18 febbraio 2014.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII), intervenendo in discussione generale, evidenzia che l'esiguità numerica delle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso al Balducci (appena 2) come pure la circostanza, sottolineata anche dalla relatrice Pezzopane, che il senatore Verdini e il dottor Balducci si conobbero il 30 luglio 2008, ossia solo cinque giorni prima la data delle predette intercettazioni, sembrerebbe rendere ra-

gionevole la tesi sostenuta nel caso di specie dall'autorità giudiziaria (con riferimento alle sole conversazioni col Balducci).

Al contrario le intercettazioni delle conversazioni tra il Verdini e il Fusi (pari a 31), fanno invece sorgere forti dubbi circa la regolarità di tutte le attività di captazione effettuate con riferimento al Doc. IV, n. 1. Infatti i rapporti d'affari tra il senatore Verdini e il dottor Fusi erano noti, come emerge anche da un'informativa della polizia e ciò rendeva sicuramente prevedibili i colloqui telefonici tra tali due soggetti.

Un altro elemento in grado di far sorgere forti perplessità circa la natura casuale delle intercettazioni in questione è desumibile dalla circostanza che le intercettazioni proseguirono anche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati.

Va poi rilevato che il procedimento investigativo in questione non è così ampio come sostenuto dalla relatrice, in quanto lo stesso risulta da uno stralcio di un'indagine più estesa iniziata presso la Procura di Firenze.

Alla luce di tali argomentazioni la senatrice Alberti Casellati prospetta la necessità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea di diniegare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni relativamente al documento in titolo.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) osserva che l'incidenza percentuale marginale delle conversazioni nelle quali è coinvolto il senatore Verdini rispetto al numero complessivo delle intercettazioni effettuate nell'inchiesta (pari a circa 50.000) non costituisce un elemento rilevante, atteso che notoriamente qualsiasi intercettato ha una serie di relazioni telefoniche con diversi soggetti.

È invece significativa la lunghezza dell'arco temporale in cui le intercettazioni sono state effettuate, nel corso del quale deve essere necessariamente maturato un convincimento degli organi inquirenti tale da escludere la natura occasionale delle intercettazioni.

Anche il rapporto tra il momento in cui sono cessate le intercettazioni e il momento dell'iscrizione nel registro degli indagati fornisce elementi in grado di determinare forti perplessità circa il carattere fortuito delle intercettazioni in questione.

Il senatore Augello ritiene, in conclusione del proprio intervento, che debba essere diniegata la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di cui al documento in titolo.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva che la prerogativa contemplata all'articolo 68 della Costituzione, con riferimento alle intercettazioni nei confronti di parlamentari, è chiara e va applicata integralmente. Nel caso di specie le intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Verdini sono del tutto illegittime, atteso che le stesse si pongono in contrasto con la predetta disposizione costituzionale.

Prospetta quindi la necessità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di in-

tercettazioni trasmessa dall'autorità giudiziaria, con riferimento al documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RGNR - n. 16607/10 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre 2013 e proseguito nelle sedute del 22 e 30 ottobre, del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013, del 6 e 18 febbraio 2014.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rileva che nel caso di specie è evidente che l'autorità giudiziaria aveva diretto la propria attività investigativa anche nei confronti del senatore Verdini, come si desume dagli appostamenti effettuati presso l'abitazione dello stesso. Appare inverosimile la tesi sostenuta dagli inquirenti in base alla quale il pedinamento in questione sarebbe stato esclusivamente diretto nei confronti del dottor Carboni.

Per quel che concerne l'accusa relativa ai progetti di impianti eolici in Sardegna e di aver favorito la nomina del dottor Fabbris, si rileva che nel caso di specie nelle intercettazioni si fa riferimento a un intervento della «politica nazionale». Tale circostanza rende poco credibile la tesi in base alla quale l'autorità giudiziaria non si sarebbe accorta del coinvolgimento nelle conversazioni telefoniche di un parlamentare.

A tal proposito è utile anche richiamare il precedente del Doc. IV, n. 16-A, esaminato nella XVI legislatura, relativo alle intercettazioni telefoniche dei senatori Di Stefano e Tancredi, alla luce del quale appare evidente che le intercettazioni nel caso di specie non rivestono il carattere della casualità.

La senatrice Alberti Casellati conclude il proprio intervento invitando la relatrice a modificare le proprie conclusioni in relazioni al documento in titolo e proponendo quindi il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in questione.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) richiama le argomentazioni svolte nella seduta odierna in riferimento al Doc. IV, n. 1, evidenziando che le stesse sono utili anche con riferimento al documento in titolo, rispetto al quale prefigura l'opportunità di diniegare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa rinvio al proprio intervento effettuato nella seduta odierna in riferimento al Doc. IV, n. 1, sottolineando che le intercettazioni svolte nei confronti del senatore Verdini e dell'*ex* senatore Dell'Utri, di cui al documento in titolo, sono illegittime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 14867/08 RGNR, n. 1460/09 RG GIP)**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 dicembre e proseguito nelle sedute del 19 dicembre 2013, del 29 gennaio e del 18 febbraio 2014.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, ritiene del tutto inverosimile la tesi in base alla quale dopo un arco temporale di circa due anni, nel quale sono state effettuate le intercettazioni in questione, l'autorità giudiziaria non si sarebbe accorta del coinvolgimento di un parlamentare in tali conversazioni. Infatti, dopo un lasso di tempo così ampio, è difficile ipotizzare che l'autorità inquirente non abbia mutato la direzione delle indagini, indirizzandole nei confronti del senatore Verdini.

Va poi rilevato che con un'informativa dei carabinieri del 2 febbraio 2009 l'autorità giudiziaria era stata edotta della circostanza che un parlamentare fosse coinvolto nelle attività di captazione. Peraltro in tale informativa lo *status* di parlamentare del senatore Verdini era esplicitamente indicato.

È ravvisabile un precedente della Giunta (*Doc. IV, n. 16-A, XVI legislatura*) riguardante una domanda di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dei senatori, allora in carica, Di Stefano e Tancredi. In tal caso la Giunta deliberò di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in questione, valutando che le stesse non potevano qualificarsi come fortuite atteso che l'autorità giudiziaria era stata informata della circostanza che nelle conversazioni fossero coinvolti soggetti rivestenti la qualifica di parlamentari. La senatrice Alberti Casellati richiama poi un precedente della Camera dei deputati nel quale si valutò che i rapporti d'affari sussistenti tra il senatore Verdini e dottor Fusi determinavano una prevedibilità delle conversazioni telefoniche tra tali due soggetti, in grado di escludere il carattere occasionale delle intercettazioni.

Nel caso di specie i rapporti tra il senatore Verdini e il dottor Fusi erano noti, come si evince anche dagli articoli pubblicati su «L'Espresso» del 21 febbraio 2008, del 29 maggio 2008 e sul «Quotidiano.Net» de «Il

Giorno», «Il Resto del Carlino» e «La Nazione» del 16 febbraio 2010. La senatrice Alberti Casellati consegna agli atti i tre predetti articoli di stampa.

Anche lo stralcio di una parte delle indagini, originariamente svolte dalla Procura di Firenze e l'affidamento delle stesse alla Procura di Roma, fa sorgere perplessità circa la connotazione di casualità delle intercettazioni effettuate. Analoghe perplessità emergono dalla circostanza che le intercettazioni nel caso di specie sono continuate anche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati.

Il relatore Casson ha sostenuto nella scorsa seduta che il dottor Fusi non rivestiva alcuna carica nell'ambito del Credito cooperativo fiorentino; tale circostanza nel caso di specie è tuttavia irrilevante, atteso che il predetto soggetto era cliente di tale istituto di credito.

Non appare convincente nemmeno l'argomentazione, anch'essa sostenuta dal relatore Casson, in base alla quale il numero di 114 intercettazioni in cui è coinvolto il senatore Verdini è proporzionato alla mole di intercettazioni, pari a circa 50.000. Peraltro non si comprende se le 50.000 conversazioni, citate anche con riferimento al *Doc. IV*, n. 2, siano o meno le stesse citate nel *Doc. IV*, n. 4.

Va poi osservato che la cadenza periodica delle intercettazioni tra il dottor Fusi e il senatore Verdini costituisce un'ulteriore conferma della non occasionalità delle attività di captazione. Peraltro lo stesso relatore Casson richiama nel corso della propria esposizione l'affermazione del giudice per le indagini preliminari in base alla quale solo dopo aver acquisito una voluminosa documentazione presso il Credito cooperativo fiorentino il pubblico ministero ha potuto svolgere le operazioni di raccordo, di verifica e di riscontro di tutti gli elementi. Tale tesi risulta nel caso di specie poco convincente, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte.

La senatrice Alberti Casellati conclude il proprio intervento evidenziando che le intercettazioni effettuate dalla Procura di Firenze non sono occasionali e che, conseguentemente, non può essere autorizzato l'utilizzo delle stesse nei confronti del senatore Verdini.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) richiama le argomentazioni svolte nella seduta odierna in riferimento al *Doc. IV*, n. 1, evidenziando che le stesse sono utili anche con riferimento al documento in titolo, rispetto al quale prefigura l'opportunità di diniegare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa rinvio al proprio intervento effettuato nella seduta odierna in riferimento al *Doc. IV*, n. 1, sottolineando che le intercettazioni svolte nei confronti del senatore Verdini, di cui al documento in titolo, sono illegittime e proponendo quindi che si proceda al diniego della richiesta di autorizzazione in questione.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il relatore ad intervenire in sede di replica.



Il relatore CASSON (*PD*) evidenzia che gli articoli consegnati agli atti dalla senatrice Casellati sono irrilevanti, atteso che gli stessi non ineriscono ai fatti oggetto del documento in titolo. Tale vicenda processuale non può essere confusa con quelle relative ai Docc. IV, n. 1 e n. 2, atteso che le indagini furono originariamente condotte dalla Procura di Firenze, la quale tuttavia nel corso della propria attività investigativa si rese conto che erano configurabili anche autonome fattispecie penali di competenza della Procura di Roma, con conseguente stralcio di tale parte di indagine.

Per quel che concerne il dottor Fusi va evidenziato che lo stesso non aveva nessuna carica nell'ambito del Credito cooperativo fiorentino.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) rileva, in relazione alle considerazioni per ultimo svolte dal relatore, che sussistevano rapporti di amicizia tra il dottor Fusi e il senatore Verdini.

Il relatore CASSON (*PD*) precisa che tale circostanza non rileva in quanto non è riscontrabile nessun mutamento nella direzione dell'indagine al momento in cui le intercettazioni furono effettuate. Tale dato è l'unico rilevante nei casi in cui debba essere valutata la legittimità di intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi, come emerge chiaramente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007. Nel caso di specie solo a seguito dell'acquisizione di documentazione tecnica presso la banca il pubblico ministero ha potuto assumere elementi cognitivi tali da far emergere il rilievo investigativo delle intercettazioni di cui al documento in titolo.

Alla luce di tali considerazioni il relatore ribadisce l'opportunità di proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni effettuate con riferimento del *Doc.* IV, n. 4.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore Casson.

Il senatore CUCCA (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, evidenziando che lo stesso ha, attraverso le proprie argomentazioni, fugato tutti i dubbi emersi nel corso del dibattito, lasciando emergere in modo chiaro la natura occasionale delle intercettazioni in questione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del relatore Casson, atteso che, come ha evidenziato nel corso della discussione generale, sussistono nel caso di specie numerosi elementi atti a dimostrare la natura non casuale delle intercettazioni in questione. L'accoglimento della richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria determinerebbe nel caso di specie un grave *vulnus* alle prerogative parlamentari, costituzionalmente riconosciute.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, evidenziando che il diritto all'inviolabilità del parlamentare e il diritto «al bene comune» vanno bilanciati.

Nel caso di specie non sussistono elementi tali da fugare qualsivoglia dubbio in ordine alla illegittimità delle intercettazioni.

L'ampiezza dell'arco temporale nel quale sono state effettuate le intercettazioni fa sorgere enormi perplessità circa il carattere fortuito delle attività di captazione in questione. Peraltro il periodo intercorso tra il completamento delle intercettazioni e l'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati risulta stranamente breve. Nel caso di specie occorre valutare esclusivamente l'osservanza o meno da parte dell'autorità giudiziaria di disposizioni normative, senza in alcun modo ricondursi a parametri etici, non oggettivi e mutevoli. Nel caso di specie non vi è alcun elemento certo in grado di comprovare senza ombra di dubbio la natura casuale delle intercettazioni e conseguentemente va respinta la richiesta di autorizzazione avanzata dall'autorità giudiziaria.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, evidenziando che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utili anche per sostenere le tesi difensive.

Peraltro il numero delle intercettazioni del senatore Verdini (pari a 114) è basso se confrontato con il numero complessivo delle intercettazioni, pari ad oltre 50.000.

Va poi rilevato che solo l'acquisizione di documenti presso il Credito cooperativo fiorentino ha consentito alla procura di rendersi conto del rilievo investigativo delle intercettazioni in questione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Casson di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche, di cui al documento in titolo, nei confronti del senatore Denis Verdini.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Casson di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 13,50.*